



COMUNE DI TORRETTA
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE
e-mail: pm_torretta@libero.it

ORDINANZA N. 27 del 23/10/2020

OGGETTO: Provvedimento ex art.50 c.5 D.Lgs. 267/2000 finalizzato all'adozione di misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" mediante la chiusura al transito veicolare e pedonale della via Torre della Vittoria –

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive modifiche, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del comune di Torretta;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 50 del 22 ottobre 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio del Comune di Torretta;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000,, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

ORDINA

1) fino alle ore 24 del 30 ottobre 2020 e comunque fino a venir meno dello stato di emergenza epidemiologica, l'interdizione al transito veicolare e pedonale di via Torre della Vittoria.

2) di consentire il transito esclusivamente ai frontisti, con veicoli o a piedi, per l'accesso alle proprie abitazioni e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro,

3) di escludere dai divieti previsti dal presente provvedimento le Forze di Polizia Locale e Statale, il personale impegnato in servizi di soccorso e prevenzione, il personale della Protezione Civile.

INCARICA

Il Servizio di Polizia Locale in via prioritaria, di provvedere a verificare il rispetto del divieto stabilito

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;

la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L D. Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro, con la possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 50,00, rimanendo impregiudicati gli eventuali effetti penali nel caso in cui il fatto integri anche la violazione, ex art. 650 c.p., delle disposizioni dell'Ordinanza n. 50 del 22-10-2020 del Presidente della Regione;

INFORMA

_ A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

_ Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio "on line" dell'Ente.

_ Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Capaci
in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo –

-alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Locale per
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Dott.sa Manzo – Dott. Milio)